

5.c. Il regime fiscale il trattamento dei compensi

I compensi erogati da una associazione possono essere :

- A. Compensi di lavoro subordinato (art 49 e 51 TUIR)
- B. Compensi per collaborazioni occasionali , a progetto e similari (art 50 e 52 TUIR)
- C. Rimborsi spese

e nell'ambito delle sole associazioni sportive dilettantistiche

- D. compensi agli sportivi e ai tecnici (art 67 TUIR) – l. 133/99

A. I compensi di lavoro subordinato sono soggetti a tassazione irpef progressiva secondo gli scaglioni fiscali vigenti. Sono soggetti altresì a contribuzione previdenziale ed assicurativa.

B. I compensi per collaborazioni occasionali, a progetto e similari:

1. **Il contratto di lavoro a progetto (co.pro.)** ha sostituito il cosiddetto contratto di collaborazione coordinata e continuativa (altrimenti detto co.co.co.) Come gli altri lavoratori autonomi e dipendenti, i co.co.pro. versano, tramite i datori di lavoro, i contributi a una gestione separata e sono soggetti a contribuzione INAIL. Per quel che riguarda i requisiti di forma del rapporto a progetto, questo, in base all'articolo 62 del decreto legislativo 276/03 deve essere stipulato, ai fini della prova, in forma scritta e oltre a contenere l'indicazione della durata che come detto deve essere determinata o determinabile e l'indicazione del progetto o programma.
2. **Le prestazioni occasionali** di lavoro autonomo sono state legalmente definite per la prima volta dall'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e dall'art. 4 della legge n. 30. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro. La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103.





5.c. Il regime fiscale il trattamento dei compensi

C. Rimborsi spese:

- Se i rimborsi spese sono documentati a pie di lista con documenti contabili (fatture, ricevute fiscali o similari) che comprovano sia il tipo di onere, il suo ammontare e chi ha sostenuto la spesa allora tali rimborsi sono esenti da ogni imposizione fiscale e/o contributiva
- Se i rimborsi spese sono forfetari tali rimborsi sono soggetti a imposizione fiscale e/o contributiva

D. I compensi agli sportivi ed ai tecnici:

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa agli sportivi, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi”. Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo).

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all'importo di 7.500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef di chi li percepisce il tetto di euro 7500 è in capo al singolo percipiente.

Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un'atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico.

- Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 % (pari all'aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all'Irpef .

Tale ritenuta si effettua:

- a titolo d'imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro;
- a titolo d'acconto, se superiore a 28.158,28

TUTTE LE CORRESPONSIONI DI SOMME A TITOLO DI COMPENSO (tranne i rimborsi documentati) RICHIEDONO, DIVERSIFICATI TRA DI LORO, ALCUNI ADEMPIMENTI FISCALI PER I QUALI SI CONSIGLIA L'AUSILIO DI UN PROFESSIONISTA DI FIDUCIA

5.d. Compensi e obblighi previdenziali: **Associazioni Sportive Dilettantistiche**

Le Associazioni sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle leggi 460/97 e 119/2004, e sotto il profilo fiscale dalle leggi 398/1991 e 289/2002 e si qualificano perché dedite all'esercizio dell'attività sportiva in senso stretto.

Sia che corrispondano compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari per le prestazioni di natura gestionale) sia per le attività sportive in senso stretto, possono usufruire di esenzioni fiscali fino al limite annuo di 7500€ per percipiente e sono soggette all'obbligo della ritenuta per gli importi eccedenti tale limite.





5.d. Compensi e obblighi previdenziali:

Associazioni Sportive Dilettantistiche

Dal 1/1/2001, inoltre, i compensi sono qualificati come redditi diversi(art.67 del TUIR) e, pertanto, non è più dovuto il contributo previdenziale alla Gestione separata.

Si evidenzia che l'ENPALS potrebbe effettuare verifiche sui compensi, qualora i compensi stessi superino i 4.500€/annui per persona (circolare 13 del 2006)

Rientrano nell'esenzione anche i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionale.

Anche tali tipi di collaborazione devono essere preventivamente comunicati ai Centri per l'impiego competenti per territorio.

Dal 1/7/2003 gli sportivi dilettanti, tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali ed agli enti di promozione sportiva, sono soggetti all'obbligo assicurativo INAIL contro gli infortuni (art. 51 l.27.12.2002,n.289.) .

5.d. Compensi e obblighi previdenziali:

Associazioni Sportive Dilettantistiche

La circolare Enpals n.13 del 7.8.2006, cui occorre far riferimento per le ASD, precisa che l'esonero fiscale e previdenziale è ammissibile solo ove siano riscontrabili i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

In particolare è necessario che la soggettività sportivo-dilettantistica sia comprovata dall'iscrizione dell'associazione sportiva dilettantistica al CONI e che l'attività remunerata non abbia caratteristiche di professionalità.

(Per professionalità si intende l'esercizio abituale di una attività come fonte di reddito dell'operatore).

Le collaborazioni coordinate e continuative rese a società sportive dilettantistiche, quindi, sono esenti da imposizioni fiscali(entro i 7500 euro) e previdenziali ove presentino le seguenti caratteristiche:

- a) carattere amministrativo gestionale;
- b) natura non professionale.



5.d. Compensi e obblighi previdenziali: **Associazioni di Promozione Sociale**

1. Le Associazioni di Promozione Sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali (art.18 della legge 383/2000)
2. Tali associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati (art.18 della legge 383/2000)

Se l'Associazione di promozione sociale fa ricorso al solo volontariato è sottratta agli obblighi previdenziali.

Il regime dei rimborsi spese agli associati deve essere contenuto negli atti regolamentari della Associazione; solo i rimborsi per spese documentate dovrebbero essere esenti da censure in sede ispettiva; sono vietati i rimborsi forfetari privi di giustificativi.



5.d. Compensi e obblighi previdenziali: **Associazioni di Promozione Sociale**

1. Le Associazioni di Promozione Sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali (art.18 della legge 383/2000)
2. Tali associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati (art.18 della legge 383/2000)

Se l'Associazione di promozione sociale fa ricorso al solo volontariato è sottratta agli obblighi previdenziali.

Il regime dei rimborsi spese agli associati deve essere contenuto negli atti regolamentari della Associazione; solo i rimborsi per spese documentate dovrebbero essere esenti da censure in sede ispettiva; sono vietati i rimborsi forfetari privi di giustificativi.



5.d. Compensi e obblighi previdenziali: **Associazioni di Promozione Sociale**

- La dichiarata natura dei redditi non esclude che gli emolumenti corrisposti possano avere caratteristiche sostanziali diverse rispetto alla dichiarazione. Di qui la necessità che siano approntati idonee scritture tra le parti al fine di puntualizzare la natura del rapporto e dei compensi.
A tal proposito si rinvia alla specifica modulistica allegata alla Guida Pratica.
- Sotto altro profilo l'attività dei volontari ovvero la presenza di soggetti estranei all'organizzazione, per i quali, quindi, non ricorre alcun obbligo assicurativo pubblicistico, la esposizione occasionale e temporanea a situazioni di rischio, consiglia l'adozione di idonee polizze assicurative di natura privatistica. E' ciò non deve essere considerato come sostitutivo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al d.lg. Vo 81/08 e successive modifiche e integrazioni.



5.d. Compensi e obblighi previdenziali: **Associazioni di Promozione Sociale**

- L'art.18 della legge 383/2000 prevede che le Associazioni di Promozione Sociale (ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati), possano, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
- Come detto precedentemente per altre organizzazioni, tali tipi di rapporti o di collaborazioni devono essere preventivamente comunicati ai Centri per l'impiego competenti per territorio.
- L'esistenza di una attività remunerata con compensi di qualsiasi tipo, anche in natura, impone di indagare quale tipologia di rapporto sia instaurata con l'Ente di promozione sociale . Ciò in quanto anche l'APS, come visto, può assumere la qualifica di datore di lavoro o di committente.





5.d. Compensi e obblighi previdenziali:

Associazioni di Promozione Sociale

Il ricorso alle prestazioni di lavoro, comunque qualificate, da parte delle APS è ammesso mediante, ad esempio, una delle seguenti forme contrattuali:

- rapporto di lavoro dipendente, o ad esso assimilato (es. borse di studio*);
- rapporto di lavoro a progetto o collaborazione coordinata e continuativa di natura occasionale;
- rapporto di prestazione d'opera professionale;
- rapporto di prestazione d'opera occasionale.

In ogni caso dovranno essere osservati tutti gli adempimenti previsti dalle rispettive normative fiscali, previdenziali ed assicurative (p. es. apertura posizione INPS e INAIL e pagamento relativi contributi, tenuta libri paga e matricola, adempimenti relativi a ritenute IRPEF ed INPS, redazione Mod. 770, rilascio CUD, ecc.), in caso di collaborazione ovvero di rapporto di lavoro; per i casi di committenza professionale occorrerà far fronte agli oneri fiscali di rito, in quanto gli oneri previdenziali, come vedremo, sono a carico del professionista.

* Per i borsisti, individuati con bandi e procedure di selezione, non sono previsti obblighi previdenziali.